

(N. 1880)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982

(V. Stampato n. 3181)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro dei Trasporti

(BALZAMO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1982*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante emendamento all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, firmato a Roma il 27 agosto 1980

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo recante emendamento all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, firmato a Roma il 27 agosto 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 dell'Accordo stesso.

ACCORDO**recante emendamento all'accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 sulla regola-
mentazione del transito ferroviario di frontiera**

La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, al fine di adattare l'accordo del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera alle mutate esigenze del traffico ferroviario, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

L'articolo 2, par. 2, punto 2 è modificato come segue:

« 2. nella stazione di Arnoldstein:

verifica tecnica per la direttrice nord sud e
transito contabile merci. ».

ARTICOLO 2.

(1) Il presente accordo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Vienna.

(2) L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Roma il 27 agosto 1980 in due originali, nelle lingue italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Aristide Gunnella

Per la Repubblica d'Austria

Heinz Laube

ABKOMMEN**zur Änderung des Abkommens zwischen der Italienischen Republik und der Republik Österreich vom 29 März 1974 über die Regelung des Grenzüberganges der Eisenbahn**

Die Italienische Republik und die Republik Österreich sind, in der Absicht, das Abkommen über die Regelung des Grenzüberganges der Eisenbahnen den veränderten Erfordernissen des grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehrs anzupassen, wie folgt übereingekommen:

ARTIKEL I.

Artikel 2 Absatz 2 Ziffer 2 hat zu lauten:

« 2. im Bahnhof Arnoldstein:

die technische Untersuchung für die Nord-Südrichtung sowie den Übergangsabrechnungsdienst für Güter. ».

ARTIKEL II.

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden in Wien ausgetauscht werden.

(2) Das Abkommen tritt mit dem ersten Tag des dritten Monats nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

Geschehen zu Rom, am 27 August 1980, in doppelter Urschrift in italienischer und deutscher Sprache, wobei jeweils beide Texte authentisch sind.

*Für die
Italienische Republik:*
Aristide Gunnella

*Für die
Republik Österreich:*
Heinz Laube